BAULADU
Comunu de · Comune di

COMUNE DI BAULADU
ORDINANZA DEL SINDACO NR. 8 DEL 17 MARZO 2021

Oggetto. **Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 nr. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il Comune di Bauladu.**

IL SINDACO

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nr. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 nr. 13, successivamente abrogato dal decreto legge nr. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis e dell'art. 4;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 mediante la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto legge nr. 125/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/2020 nr. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid";
- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 nr. 19", convertito con modificazioni dalla legge nr. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto legge nr. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge nr.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

BAULADU
Comunu de · Comune di

- il DPCM del 4 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 nr. 19", convertito con modificazioni dalla legge nr. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto legge nr. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge nr. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 mediante la quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nr. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» del decreto-legge 16 maggio 2020 nr. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 nr. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto legge 14 gennaio 2021 nr. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";
- il decreto legge nr. 12 del 12 febbraio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- il decreto legge nr. 29 del 12 marzo 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2021 nr. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica;

vista la circolare del Ministero della Salute nr. 3787 del 31 gennaio 2021 avente come oggetto: "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

atteso che il Sindaco è autorità sanitaria locale e, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge nr. 833/1978 e dell'art. 117 del decreto legislativo nr. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

richiamato l'art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 nr. 19, che prevede che "[…] nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, gli enti locali, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di

BAULADU
Comunu de · Comune di

aggravamento del rischio sanitario verificatesi territorialmente, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia dello Stato";

considerato che:

- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
- come dichiarato dal Commissario Straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute, la Sardegna non è pronta ad accogliere una ondata di persone in porti e aeroporti e il sistema di screening all'ingresso dell'Isola risulta essere già al limite delle sue possibilità;
- come dichiarato dal Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Autonoma della Sardegna, gli attuali tamponi rapidi somministrati all'ingresso dell'Isola non garantiscono l'intercettazione delle positività delle nuove e più aggressive varianti del virus;
- l'arrivo incontrollato di migliaia di vacanzieri per il periodo pasquale metterebbe a grave rischio la salute dei cittadini sardi e vanificherebbe i risultati fin qui raggiunti con notevoli sforzi umani ed economici;
- negli ultimi giorni si è avuta prova del fatto che i controlli sui viaggiatori in arrivo, in porti e in aeroporti, non risultano essere rigorosi ed efficaci;

considerato altresì che in virtù del principio di precauzione e al fine di contenere la pressione sui servizi sanitari locali si ritiene necessario adottare misure limitative degli spostamenti in entrata nel territorio comunale al fine di preservarlo dal rischio di contagi;

ritenuto:

- necessario dettare misure specifiche di restrizione in occasione delle festività pasquali;
- che la presente ordinanza si pone come obiettivo quello di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;
- necessario tutelare il diritto alla salute dei cittadini e continuare a garantire un elevato livello di protezione sanitaria nel territorio del Comune di Bauladu;

ritenuto inoltre che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano il territorio e il contesto socio-economico locale e che la messa in atto di comportamenti non responsabili rischia di fatto di compromettere la necessaria stabilità alla ripresa delle attività commerciali, nonché l'avvio della prossima stagione estiva ed il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida;

BAULADU
Comunu de · Comune di

ritenuto, pertanto, fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute ovvero per ricongiungimenti familiari, di non consentire, a coloro che risiedono al di fuori del territorio comunale, gli spostamenti in entrata per recarsi presso le abitazioni diverse da quella principale (cosiddette "seconde case");

considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

richiamato il decreto legislativo nr. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e, in particolare, l'articolo 50, comma 5, secondo il quale "[…] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per il Comune di Bauladu, a decorrere dal 23 marzo 2021 e per i successivi 14 giorni - fermo restando quanto previsto dai provvedimenti vigenti emanati dagli enti sovraordinati e, in modo particolare, del DPCM del 2 marzo 2021 – fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ovvero per ricongiungimenti familiari, **a coloro che non risiedono nel territorio regionale**, il divieto di spostamento in entrata per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette "seconde case").

Bauladu, 17 marzo 2021

Il Sindaco del Comune di Bauladu
Dott. Davide Corriga



*

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al quattordicesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di

BAULADU
Comunu de · Comune di

legge, viene trasmessa al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, all'Assessorato alla Sanità, al Prefetto di Oristano, al Questore di Oristano, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, alla Compagnia dei Carabinieri di Milis, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano, alla Direzione del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Oristano, alla Protezione Civile della Sardegna, alla Compagnia Barracellare di Bauladu.

Si informa che i soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme attualmente in vigore; la violazione della presente ordinanza è inoltre punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del decreto legislativo 267/2000. Ai sensi dell'articolo 3 della legge nr. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.